Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2017

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

(GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio del 27 marzo 2017	L 81	6	28.3.2017
►**M2**	Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio del 25 luglio 2017	L 199	2	29.7.2017

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 238 del 16.9.2017, pag. 55 (2017/1398)

▼B

REGOLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2017

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25 e 26 e nell'allegato IIE;

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a) pescherecci dell'Unione;

b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

▼B

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione ([1]);

h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ([2]);

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

([1]) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

([2]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

▼B

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

— 53° 30′ N 15° 00′ O,

— 53° 30′ N 11° 00′ O,

— 51° 30′ N 11° 00′ O,

— 51° 30′ N 13° 00′ O,

— 51° 00′ N 13° 00′ O,

— 51° 00′ N 15° 00′ O,

— 53° 30′ N 15° 00′ O;

e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

— 43° 00′ N 8° 00′ O,

— 43° 00′ N 10° 00′ O,

— 42° 00′ N 10° 00′ O,

— 42° 00′ N 8° 00′ O;

f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

— 42° 00′ N 8° 00′ O,

— 42° 00′ N 10° 00′ O,

— 38° 30′ N 10° 00′ O,

— 38° 30′ N 9° 00′ O,

— 40° 00′ N 9° 00′ O,

— 40° 00′ N 8° 00′ O;

g) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

h) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

i) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]);

j) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale ([3]);

([1]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

([3]) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

▼B

k) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([1]);

l) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 ([2]);

m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ([3]);

n) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([4]);

o) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano indiano meridionale ([5]) e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

p) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([6]);

q) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]);

r) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

([1]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
([2]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
([3]) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
([4]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CEE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
([5]) Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
([6]) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
([7]) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

▼B

s) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

— longitudine 150° O,

— longitudine 130° O,

— latitudine 4° S,

— latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ([1]) e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e

b) consentono:

i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;

ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

([1]) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

▼B

3. Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC adottati;

b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a) allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM IV;

b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;

c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Misure relative alla pesca della spigola

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo o lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

▼B

a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf e VIIh;

b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano, in relazione alla spigola, le seguenti misure:

a) un peschereccio dell'Unione operante con reti a strascico e sciabiche ([1]) può detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori al 3 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 400 chilogrammi/mese;

b) nel mese di gennaio 2017 e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari ([2]) possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave all'anno;

c) i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da posta fisse ([3]) possono detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori a 250 chilogrammi/mese.

▼M2

Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1º luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che il numero dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumentino.

▼B

3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.

4. Dal 1º gennaio al 30 giugno 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:

a) dal 1º luglio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;

([1]) Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.

([2]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

([3]) Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.

▼B

b) dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.

6. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb possono essere conservati al massimo cinque esemplari al giorno per pescatore.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1º maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

▼B

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27′ N	12° 19′ O
2	52° 40′ N	12° 30′ O
3	52° 47′ N	12° 39,600′ O
4	52° 47′ N	12° 56′ O
5	52° 13,5′ N	13° 53,830′ O
6	51° 22′ N	14° 24′ O
7	51° 22′ N	14° 03′ O
8	52° 10′ N	13° 25′ O
9	52° 32′ N	13° 07,500′ O
10	52° 43′ N	12° 55′ O
11	52° 43′ N	12° 43′ O
12	52° 38,800′ N	12° 37′ O
13	52° 27′ N	12° 23′ O
14	52° 27′ N	12° 19′ O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 millimetri è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2017.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 12

Divieti

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b) pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;

c) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

▼B

d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

e) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) in tutte le acque;

f) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

g) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

h) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

i) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;

j) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

k) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

l) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

m) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) in tutte le acque;

n) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque;

o) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

 i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);

 ii) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);

 iii) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);

 iv) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);

 v) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);

 vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);

 vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);

 viii) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);

 ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);

p) le seguenti specie di pesce sega (*Pristidae*) in tutte le acque:

 i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);

 ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);

▼B

iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);

iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);

v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);

q) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

r) razza norvegese [(*Dipturus nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

s) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;

t) razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

u) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

▼M1

v) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

▼B

w) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

▼B

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 15

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

▼B

2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.

Articolo 17

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 18

Squali

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

▼B

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 19

Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20

Pesca sperimentale

1. Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 *bis* del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1º giugno 2017.

2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 21

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1º maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.

2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

▼B

3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3

Zona di competenza della IOTC

Articolo 22

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

▼M1

Articolo 22 bis

Limiti di cattura

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non supera i limiti di cattura stabiliti all'allegato IK.

▼B

Articolo 23

Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.

2. Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.

Articolo 24

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 25

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

▼B

3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 26

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 27

Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a) dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

 — le coste americane del Pacifico,

 — longitudine 150° O,

 — latitudine 40° N,

 — latitudine 40° S;

b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

 — longitudine 96° O,

 — longitudine 110° O,

 — latitudine 4° N,

 — latitudine 3° S.

▼B

2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

▼M1

2 *bis*. Gli Stati membri chiudono la pesca alle navi, battenti la loro bandiera, con reti da circuizione adibite alla pesca che utilizzano FAD, quando è stato raggiunto il limite di cattura assegnato a tale attività di pesca.

▼B

3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 28

Divieto di pesca di squali alalunga

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3. Gli operatori delle navi:

a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 29

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di *Mobulidae* (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di *Mobulidae*, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

▼B

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 30

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

— gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),

— squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),

— sagrì a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),

— sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*),

— sagrì nano (*Etmopterus pusillus*),

— razze (*Rajidae*),

— squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),

— squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*,

— spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 31

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.

4. Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.

Articolo 32

Zona di divieto per la pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00:00 del 1º luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di

▼B

reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 33

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 34

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),

b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 35

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 28.

▼B

Sezione 8

Zona dell'accordo CGPM

Articolo 36

Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, trasmessi conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.

2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Sezione 9

Mare di Bering

Articolo 37

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 38

TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 39

Autorizzazioni di pesca

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 40

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 39.

▼B

Articolo 41

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIId e nella sottozona CIEM IV;

b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);

ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);

iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);

iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);

v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);

c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;

d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

e) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

f) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;

g) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagrì (*Centrophorus squamosus*), sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;

h) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;

i) manta della barriera corallina *(Manta alfredi)* nelle acque dell'Unione;

j) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione;

k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);

ii) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);

iii) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);

iv) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);

v) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);

vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);

vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);

▼B

viii) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);

ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);

l) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;

m) razza norvegese (*Dipturus nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;

n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

o) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

▼M1

p) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X;

▼B

q) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.

2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43

Disposizione transitoria

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 e 41 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1º febbraio 2017.

▼B

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO IF:	Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IG:	Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IJ:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IK:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IL:	Zona dell'accordo CGPM
ALLEGATO IIA:	Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM IV
ALLEGATO IIB:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
ALLEGATO IIC:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
ALLEGATO IID:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
ALLEGATO III:	Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
ALLEGATO IV:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO V:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VI:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO VIII:	Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

▼B

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 ([1]), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Amblyraja radiata	RJR	Razza stellata
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesce tamburo
Centrophorus squamosus	GUQ	Sagrì
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chaenocephalus aceratus	SSI	Pesce del ghiaccio
Champsocephalus gunnari	ANI	Pesce del ghiaccio
Channichthys rhinoceratus	LIC	Pesce del ghiaccio
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dalatias licha	SCK	Zigrino
Deania calcea	DCA	Squalo becco d'uccello
Dicentrarchus labrax	BSS	Spigola
Dipturus batis (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
Dissostichus eleginoides	TOP	Austromerluzzo
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo

([1]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus pusillus	ETP	Sagrì nano
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Galeorhinus galeus	GAG	Canesca
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Gobionotothen gibberifrons	NOG	Nototenia
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hippoglossus hippoglossus	HAL	Ippoglosso atlantico
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Istiophorus albicans	SAI	Pesce vela
Lamna nasus	POR	Smeriglio
Lepidonotothen squamifrons	NOS	Nototenia
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda
Limanda limanda	DAB	Limanda
Lophiidae	ANF	Rana pescatrice
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Manta birostris	RMB	Manta gigante
Martialia hyadesi	SQS	Calamaro
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Notothenia rossii	NOR	Nototenia
Pandalus borealis	PRA	Gamberello boreale
Paralomis spp.	PAI	Granchi
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Platichthys flesus	FLE	Passera pianuzza
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare

▼B

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
Pleuronectiformes	FLX	Pesce piatto
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Prionace glauca	BSH	Verdesca
Psetta maxima	TUR	Rombo chiodato
Pseudochaenichthys georgianus	SGI	Pesce del ghiaccio
Pseudopentaceros spp.	EDW	*Pseudopentaceros* spp.
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja circularis	RJI	Razza rotonda
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja fullonica	RJF	Razza spinosa
Dipturus nidarosiensis	JAD	Razza norvegese
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Sardina pilchardus	PIL	Sardina
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani
Solea solea	SOL	Sogliola
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Tetrapturus albidus	WHM	Marlin bianco
Thunnus albacares	YFT	Tonno albacora
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno rosso del sud
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

▼B

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Berici	ALF	*Beryx* spp.
Passera canadese	PLA	*Hippoglossoides platessoides*
Acciuga	ANE	*Engraulis encrasicolus*
Rana pescatrice	ANF	*Lophiidae*
Austromerluzzo	TOA	*Dissostichus mawsoni*
Ippoglosso atlantico	HAL	*Hippoglossus hippoglossus*
Tonno obeso	BET	*Thunnus obesus*
Squalo becco d'uccello	DCA	*Deania calcea*
Pesce del ghiaccio	SSI	*Chaenocephalus aceratus*
Razza a coda corta	RJH	*Raja brachyura*
Molva azzurra	BLI	*Molva dypterygia*
Marlin azzurro	BUM	*Makaira nigricans*
Melù	WHB	*Micromesistius poutassou*
Tonno rosso	BFT	*Thunnus thynnus*
Verdesca	BSH	*Prionace glauca*
Pesce tamburo	BOR	*Caproidae*
Rombo liscio	BLL	*Scophthalmus rhombus*
Capelin	CAP	*Mallotus villosus*
Merluzzo bianco	COD	*Gadus morhua*
Limanda	DAB	*Limanda limanda*
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	*Dipturus batis (Dipturus* cf. *flossada e Dipturus* cf. *intermedia)*
Sogliola	SOL	*Solea solea*
Granchi	PAI	*Paralomis* spp.
Razza cuculo	RJN	*Leucoraja naevus*
Granchi rossi di fondale	GER	*Chaceon* spp.
Passera pianuzza	FLE	*Platichthys flesus*
Pesce piatto	FLX	*Pleuronectiformes*
Manta gigante	RMB	*Manta birostris*
Sagrì atlantico	ETR	*Etmopterus princeps*
Argentina	ARU	*Argentina silus*
Ippoglosso nero	GHL	*Reinhardtius hippoglossoides*
Granatieri	GRV	*Macrourus* spp.
Nototenia	NOS	*Lepidonotothen squamifrons*
Eglefino	HAD	*Melanogrammus aeglefinus*
Nasello	HKE	*Merluccius merluccius*
Aringa	HER	*Clupea harengus*
Suri/sugarelli	JAX	*Trachurus* spp.
Nototenia	NOG	*Gobionotothen gibberifrons*

▼B

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Sugarello cileno	CJM	*Trachurus murphyi*
Zigrino	SCK	*Dalatias licha*
Krill antartico	KRI	*Euphausia superba*
Sagrì	GUQ	*Centrophorus squamosus*
Limanda	LEM	*Microstomus kitt*
Molva	LIN	*Molva molva*
Sgombro	MAC	*Scomber scombrus*
Pesce del ghiaccio	ANI	*Champsocephalus gunnari*
Nototenia	NOR	*Notothenia rossii*
Lepidorombi	LEZ	*Lepidorhombus* spp.
Gamberello boreale	PRA	*Pandalus borealis*
Scampo	NEP	*Nephrops norvegicus*
Busbana norvegese	NOP	*Trisopterus esmarkii*
Razza norvegese	JAD	*Dipturus nidarosiensis*
Pesce specchio atlantico	ORY	*Hoplostethus atlanticus*
Austromerluzzo	TOP	*Dissostichus eleginoides*
Pseudopentaceros spp.	EDW	*Pseudopentaceros* spp.
Mazzancolle	PEN	*Penaeus* spp.
Spinarolo	DGS	*Squalus acanthias*
Passera di mare	PLE	*Pleuronectes platessa*
Merluzzo giallo	POL	*Pollachius pollachius*
Smeriglio	POR	*Lamna nasus*
Squalo portoghese	CYO	*Centroscymnus coelolepis*
Scorfani	RED	*Sebastes* spp.
Granatiere di roccia	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Pesce vela	SAI	*Istiophorus albicans*
Merluzzo carbonaro	POK	*Pollachius virens*
Cicerelli	SAN	*Ammodytes* spp.
Razza rotonda	RJI	*Raja circularis*
Sardina	PIL	*Sardina pilchardus*
Spigola	BSS	*Dicentrarchus labrax*
Razza spinosa	RJF	*Raja fullonica*
Totano	SQI	*Illex illecebrosus*
Razze	SRX	*Rajiformes*
Razza dagli occhi piccoli	RJE	*Raja microocellata*
Sagrì nano	ETP	*Etmopterus pusillus*
Grancevole artiche	PCR	*Chionoecetes* spp.
Sogliole	SOO	*Solea* spp.
Pesce del ghiaccio	SGI	*Pseudochaenichthys georgianus*
Tonno rosso del sud	SBF	*Thunnus maccoyii*

▼B

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Razza maculata	RJM	*Raja montagui*
Spratto	SPR	*Sprattus sprattus*
Calamaro	SQS	*Martialia hyadesi*
Razza stellata	RJR	*Amblyraja radiata*
Pesce spada	SWO	*Xiphias gladius*
Razza chiodata	RJC	*Raja clavata*
Austromerluzzi	TOT	*Dissostichus* spp.
Canesca	GAG	*Galeorhinus galeus*
Rombo chiodato	TUR	*Psetta maxima*
Brosme	USK	*Brosme brosme*
Razza ondulata	RJU	*Raja undulata*
Pesce del ghiaccio	LIC	*Channichthys rhinoceratus*
Musdea americana	HKW	*Urophycis tenuis*
Marlin bianco	WHM	*Tetrapturus albidus*
Razza bianca	RJA	*Rostroraja alba*
Merlano	WHG	*Merlangius merlangus*
Passera lingua di cane	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Tonno albacora	YFT	*Thunnus albacares*
Limanda	YEL	*Limanda ferruginea*

▼B

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerello *Ammodytes* spp.	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼M2

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV [1]
Danimarca	458 552 [2]		
Regno Unito	10 024 [2]		
Germania	701 [2]		
Svezia	16 838 [2]		
Unione	486 115		
TAC	486 115	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

[1] Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

[2] Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r e 3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R) per 2r; (SAN/234_3R) per 3r;	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	241 443	165 965	50 979	0	165	0
Regno Unito	5 278	3 628	1 114	0	4	0
Germania	369	254	78	0	0	0
Svezia	8 866	6 094	1 872	0	6	0
Unione	255 956	175 941	54 043	0	175	0
Totale	255 956	175 941	54 043	0	175	0

▼B

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	24		
Francia	8		
Paesi Bassi	19		
Regno Unito	39		
Unione	90		
TAC	90		TAC precauzionale

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	911		
Germania	9		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	43		
Svezia	35		
Regno Unito	16		
Unione	1 028		
TAC	1 028		TAC precauzionale

Specie:	Argentina *Argentina silus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	296		
Francia	6		
Irlanda	274		
Paesi Bassi	3 091		
Regno Unito	217		
Unione	3 884		
TAC	3 884		TAC precauzionale

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	6 (1)		
Francia	6 (1)		
Regno Unito	6 (1)		
Altri	3 (1)		
Unione	21 (1)		
TAC	21		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3 A/BCD)
Danimarca	15		
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		TAC precauzionale

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64		
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 (1)		
Unione	235		
TAC	235		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	13		
Spagna	46		
Francia	548		
Irlanda	53		
Regno Unito	264		
Altri	13 (1)		
Unione	937		
Norvegia	2 923 (2) (3) (4) (5)		
TAC	3 860		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).
(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000
(4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)	6 500
Brosme (USK/*5B67-)	2 923

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

▼B

Specie:	Brosme *Brosme brosme*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce tamburo *Caproidae*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	6 696		
Irlanda	18 858		
Regno Unito	1 734		
Unione	27 288		
TAC	27 288		TAC precauzionale

Specie:	Aringa ([1]) Clupea harengus	**Zona:**	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca	21 131 ([2])		
Germania	338 ([2])		
Svezia	22 104 ([2])		
Unione	43 573 ([2])		
Norvegia	6 767		
Isole Færøer	400 ([3])		
TAC	50 740		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

([1]) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
([2]) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).
([3]) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

▼B

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N (HER/4AB.)
Danimarca	82 745		
Germania	51 032		
Francia	23 561		
Paesi Bassi	60 285		
Svezia	4 897		
Regno Unito	66 268		
Unione	288 788		
Isole Færøer	200		
Norvegia	139 666 (2)		
TAC	481 608	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.
50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (1)
Unione	50 000

(1) Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	1 151 (1)		
Unione	1 151		
TAC	481 608	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

▼B

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IIIa (HER/03 A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	56		
Danimarca	10 891		
Germania	56		
Francia	56		
Paesi Bassi	56		
Svezia	53		
Regno Unito	207		
Unione	11 375		
TAC	11 375		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	**Zona:**	IVc e VIId (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	9 308 (3)		
Danimarca	1 201 (3)		
Germania	741 (3)		
Francia	13 136 (3)		
Paesi Bassi	23 463 (3)		
Regno Unito	5 105 (3)		
Unione	52 954		
TAC	481 608		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	466 (2)		
Francia	88 (2)		
Irlanda	630 (2)		
Paesi Bassi	466 (2)		
Regno Unito	2 520 (2)		
Unione	4 170 (2)		
TAC	4 170	TAC analitico	

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
(2) È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIaS (1), VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 482		
Paesi Bassi	148		
Unione	1 630		
TAC	1 630	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona VIa, a sud di 56° 00′ N e a ovest di 07° 00′ O.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VI Clyde (1) (HER/06ACL.)
Regno Unito	da fissare		
Unione	da fissare (2)		
TAC	da fissare (2)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:
— il Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);
— un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e
— Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′O).
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

▼B

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIa (1) (HER/07 A/MM)
Irlanda	1 074		
Regno Unito	3 053		
Unione	4 127		
TAC	4 127	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord dalla latitudine 52 30′ N,
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	465		
Regno Unito	465		
Unione	930		
TAC	930	TAC precauzionale	

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	VIIg (1), VIIh (1), VIIj (1) e VIIk (1) (HER/7G-K.)
Germania	161		
Francia	893		
Irlanda	12 502		
Paesi Bassi	893		
Regno Unito	18		
Unione	14 467		
TAC	14 467	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord dalla latitudine 52° 30′ N,
— a sud dalla latitudine 52° 00′ N,
— a ovest dalla costa dell'Irlanda,
— a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	**Zona:**	VIII (ANE/08.)
Spagna	29 700		
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000	TAC analitico	

▼B

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	5 978		
Portogallo	6 522		
Unione	12 500		
TAC	12 500		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	14		
Danimarca	4 596		
Germania	115		
Paesi Bassi	29		
Svezia	804		
Unione	5 558		
TAC	5 744		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	324 (1)		
Germania	7 (1)		
Svezia	194 (1)		
Unione	525 (1)		
TAC	525 (1)		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	1 159		
Danimarca	6 659		
Germania	4 222		
Francia	1 432		
Paesi Bassi	3 762		
Svezia	44		
Regno Unito	15 275		
Unione	32 553		
Norvegia	6 667 ([1])		
TAC	39 220	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

([1]) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)
Unione	28 293

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 ([1])		
Unione	382		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00′ O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0		
Germania	1		
Francia	12		
Irlanda	16		
Regno Unito	45		
Unione	74		
TAC	74	TAC precauzionale	

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIa; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00′ O (COD/5BE6 A)
Belgio	0		
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 (1)	TAC analitico	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

▼M1

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIIa (COD/07 A.)
Belgio	2 (1) (2)		
Francia	5 (1) (2)		
Irlanda	97 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Regno Unito	42 (1) (2)		
Unione	146 (1) (2)		
TAC	146 (1) (2)	TAC analitico	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per il merluzzo bianco nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 10 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (COD/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	109		
Francia	1 789		
Irlanda	739		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	193		
Unione	2 830		
TAC	2 830	TAC analitico ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	VIId (COD/07D.)
Belgio	88		
Francia	1 730		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	190		
Unione	2 059		
TAC	2 059	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8		
Danimarca	7		
Germania	7		
Francia	43		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	2 540		
Unione	2 639		
TAC	2 639	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	646		
Francia	2 518		
Irlanda	736		
Regno Unito	1 782		
Unione	5 682		
TAC	5 682	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

▼B

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	VII (LEZ/07.)
Belgio	370 (1)		
Spagna	4 107 (2)		
Francia	4 985 (2)		
Irlanda	2 266 (1)		
Regno Unito	1 963 (1)		
Unione	13 691		
TAC	13 691	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

(1) Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
(2) Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/8ABDE.)
Spagna	748		
Francia	604		
Unione	1 352		
TAC	1 352	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 070		
Francia	53		
Portogallo	36		
Unione	1 159		
TAC	1 159	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

▼M1

▼B

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	478 (1)		
Danimarca	1 054 (1)		
Germania	515 (1)		
Francia	98 (1)		
Paesi Bassi	361 (1)		
Svezia	12 (1)		
Regno Unito	11 003 (1)		
Unione	13 521 (1)		
TAC	13 521		TAC precauzionale

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45		
Danimarca	1 152		
Germania	18		
Paesi Bassi	16		
Regno Unito	269		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	275		
Germania	314		
Spagna	294		
Francia	3 383		
Irlanda	765		
Paesi Bassi	265		
Regno Unito	2 354		
Unione	7 650		
TAC	7 650		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VII (ANF/07.)
Belgio	3 097 (1)		
Germania	345 (1)		
Spagna	1 231 (1)		
Francia	19 875 (1)		
Irlanda	2 540 (1)		
Paesi Bassi	401 (1)		
Regno Unito	6 027 (1)		
Unione	33 516 (1)		
TAC	33 516 (1)		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368		
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		TAC precauzionale

Specie:	Rana pescatrice *Lophiidae*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 296		
Francia	3		
Portogallo	656		
Unione	3 955		
TAC	3 955		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3 A/BCD)
Belgio	10		
Danimarca	1 667		
Germania	106		
Paesi Bassi	2		
Svezia	197		
Unione	1 982		
TAC	2 069		TAC analitico

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	196		
Danimarca	1 348		
Germania	858		
Francia	1 495		
Paesi Bassi	147		
Svezia	136		
Regno Unito	22 225		
Unione	26 405		
Norvegia	7 238		
TAC	33 643		TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)
Unione	19 641

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ([1])		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	10		
Germania	36		
Francia	494		
Irlanda	411		
Regno Unito	3 739		
Unione	4 690		
TAC	4 690		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6 A.)
Belgio	4 (1)		
Germania	5 (1)		
Francia	204 (1)		
Irlanda	605		
Regno Unito	2 879 (1)		
Unione	3 697 (1)		
TAC	3 697 (1)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/*2AC4).

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	86		
Francia	5 168		
Irlanda	1 722		
Regno Unito	775		
Unione	7 751		
TAC	7 751	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

▼M1

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	VIIa (HAD/07 A.)
Belgio	42		
Francia	189		
Irlanda	1 132		
Regno Unito	1 252		
Unione	2 615		
TAC	2 615	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	IIIa (WHG/03 A.)
Danimarca	929		
Paesi Bassi	3		
Svezia	99		
Unione	1 031		
TAC	1 050	TAC precauzionale	

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	315		
Danimarca	1 361		
Germania	354		
Francia	2 045		
Paesi Bassi	787		
Svezia	3		
Regno Unito	9 838		
Unione	14 703		
Norvegia	1 300 ([1])		
TAC	16 003	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

([1]) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)
Unione	9 961

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	1 ([1])		
Francia	26 ([1])		
Irlanda	64 ([1])		
Regno Unito	122 ([1])		
Unione	213 ([1])		
TAC	213 ([1])	TAC analitico	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VIIa (WHG/07 A.)
Belgio	0		
Francia	3		
Irlanda	46		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	31		
Unione	80		
TAC	80	TAC precauzionale	

▼B

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7 A-C)
Belgio	268		
Francia	16 501		
Irlanda	7 646		
Paesi Bassi	134		
Regno Unito	2 951		
Unione	27 500		
TAC	27 500	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	**Zona:**	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 016		
Francia	1 524		
Unione	2 540		
TAC	2 540	TAC precauzionale	

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 (1)		
Unione	190		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3 A/BCD)
Danimarca	3 107 (1)		
Svezia	264 (1)		
Unione	3 371		
TAC	3 371 (2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	56 (1)		
Danimarca	2 271 (1)		
Germania	261 (1)		
Francia	503 (1)		
Paesi Bassi	130 (1)		
Regno Unito	707 (1)		
Unione	3 928 (1)		
TAC	3 928 (2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03 A.).
(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	622 (1)		
Spagna	19 944		
Francia	30 800 (1)		
Irlanda	3 732		
Paesi Bassi	401 (1)		
Regno Unito	12 159 (1)		
Unione	67 658		
TAC	67 658 (2)	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE)
Belgio	80
Spagna	3 218
Francia	3 218
Irlanda	402
Paesi Bassi	40
Regno Unito	1 810
Unione	8 767

▼B

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	20 (1)		
Spagna	13 787		
Francia	30 961		
Paesi Bassi	40 (1)		
Unione	44 808		
TAC	44 808 (2)		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(2) Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).
Belgio	4
Spagna	3 994
Francia	7 188
Paesi Bassi	12
Unione	11 198

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	6 732		
Francia	646		
Portogallo	3 142		
Unione	10 520		
TAC	10 520		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	58 818 (1)		
Germania	22 869 (1)		
Spagna	49 865 (1) (2)		
Francia	40 933 (1)		
Irlanda	45 547 (1)		
Paesi Bassi	71 721 (1)		
Portogallo	4 632 (1) (2)		
Svezia	14 550 (1)		
Regno Unito	76 319 (1)		
Unione	385 254 (1) (3)		
Norvegia	110 000		
Isole Færøer	9 000		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %
(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(3) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	41 375		
Portogallo	10 344		
Unione	51 719 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	220 494 (1) (2)		
Isole Færøer	21 500 (3) (4)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(2) Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 55 124
Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.
(4) Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 5 375

▼B

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	346		
Danimarca	953		
Germania	122		
Francia	261		
Paesi Bassi	794		
Svezia	11		
Regno Unito	3 904		
Unione	6 391		
TAC	6 391		TAC precauzionale

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	116		
Estonia	18		
Spagna	365		
Francia	8 323		
Irlanda	32		
Lituania	7		
Polonia	4		
Regno Unito	2 117		
Altri	32 ([1])		
Unione	11 014		
Norvegia	150 ([2])		
Isole Færøer	150 ([3])		
TAC	11 314		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
([2]) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).
([3]) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30′ N e della zona VIb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

▼B

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	1 (1)		
Spagna	341 (1)		
Francia	8 (1)		
Lituania	3 (1)		
Regno Unito	3 (1)		
Altri	1 (1)		
Unione	357 (1)		
TAC	357 (1)		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Danimarca	4		
Germania	4		
Irlanda	4		
Francia	23		
Regno Unito	14		
Altri	4 (1)		
Unione	53		
TAC	53		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Danimarca	3		
Germania	2		
Svezia	3		
Unione	8		
TAC	8		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8		
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altri	4 (1)		
Unione	36		
TAC	36		TAC precauzionale

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3 A/BCD)
Belgio	6 (1)		
Danimarca	50		
Germania	6 (1)		
Svezia	19		
Regno Unito	6 (1)		
Unione	87		
TAC	87		TAC precauzionale

(1) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	22		
Danimarca	350		
Germania	216		
Francia	195		
Paesi Bassi	7		
Svezia	15		
Regno Unito	2 689		
Unione	3 494		
TAC	3 494		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05EI.)
Belgio	9		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		TAC precauzionale

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	51		
Danimarca	9		
Germania	187		
Spagna	3 774		
Francia	4 024		
Irlanda	1 008		
Portogallo	9		
Regno Unito	4 634		
Unione	13 696		
Norvegia	6 500 ([1]) ([2]) ([3])		
Isole Færøer	200 ([4]) ([5])		
TAC	20 396		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

([1]) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6X14.): 3 000

([2]) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)	6 500
Brosme (USK/*5B67-)	2 923

([3]) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000

([4]) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

([5]) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 75

▼B

Specie:	Molva *Molva molva*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	9		
Danimarca	1 187		
Germania	33		
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	106		
Unione	1 350		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3 A/BCD)
Danimarca	9 345		
Germania	27		
Svezia	3 343		
Unione	12 715		
TAC	12 715		TAC analitico

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 048		
Danimarca	1 048		
Germania	15		
Francia	31		
Paesi Bassi	539		
Regno Unito	17 353		
Unione	20 034		
TAC	20 034		TAC analitico

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947		
Germania	0		
Regno Unito	53		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	33		
Francia	133		
Irlanda	222		
Regno Unito	16 019		
Unione	16 407		
TAC	16 407		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VII (NEP/07.)
Spagna	1 521		
Francia	6 166		
Irlanda	9 352		
Regno Unito	8 317		
Unione	25 356		
TAC	25 356		TAC analitico ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (NEP/*07U16):
Spagna	935
Francia	586
Irlanda	1 124
Regno Unito	455
Unione	3 100

▼B

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	250		
Francia	3 910		
Unione	4 160		
TAC	4 160		TAC analitico

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	0		
Francia	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC precauzionale

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	84 (1)		
Portogallo	252 (1)		
Unione	336 (1)		
TAC	336		TAC precauzionale

(1) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

▼M2

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	IIIa (PRA/03 A.)
Danimarca	2 506		
Svezia	1 350		
Unione	3 856		
TAC	7 221		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	1 818		
Paesi Bassi	17		
Svezia	73		
Regno Unito	538		
Unione	2 446		
TAC	2 446		TAC precauzionale

▼M2

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	211		
Svezia	123 (1)		
Unione	334		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

▼B

Specie:	Mazzancolle *Penaeus spp.*	**Zona:**	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare (1)		
Unione	da fissare (1) (2)		
TAC	da fissare (1) (2)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) La pesca dei gamberoni *Farfantepenaeus subtilis* e *Farfantepenaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	106		
Danimarca	13 733		
Germania	70		
Paesi Bassi	2 641		
Svezia	736		
Unione	17 286		
TAC	17 639		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	2 086		
Germania	23		
Svezia	234		
Unione	2 343		
TAC	2 343		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	7 435		
Danimarca	24 164		
Germania	6 970		
Francia	1 394		
Paesi Bassi	46 471		
Regno Unito	34 388		
Unione	120 822		
Norvegia	9 094		
TAC	129 917		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)
Unione	49 578

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	9		
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIa (PLE/07 A.)
Belgio	28		
Francia	12		
Irlanda	768		
Paesi Bassi	9		
Regno Unito	281		
Unione	1 098		
TAC	1 098		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	11		
Irlanda	63		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	1 640		
Francia	5 467		
Regno Unito	2 915		
Unione	10 022		
TAC	10 022		TAC analitico

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	55		
Francia	99		
Irlanda	199		
Regno Unito	52		
Unione	405		
TAC	405		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)
Belgio	8		
Francia	16		
Irlanda	56		
Paesi Bassi	32		
Regno Unito	16		
Unione	128		
TAC	128		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:**	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VII (POL/07.)
Belgio	378 (1)		
Spagna	23 (1)		
Francia	8 700 (1)		
Irlanda	927 (1)		
Regno Unito	2 118 (1)		
Unione	12 146 (1)		
TAC	12 146		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/*8ABDE).

▼B

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	252		
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208		
Francia	23		
Unione	231		
TAC	231		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*	**Zona:**	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 (1)		
Portogallo	9 (1) (2)		
Unione	282 (1)		
TAC	282 (2)		TAC precauzionale

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).
(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate ►**M1** (POL/93411P) ◄.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa ►**M1** (POK/2C3A4) ◄
Belgio	35		
Danimarca	4 137		
Germania	10 447		
Francia	24 587		
Paesi Bassi	104		
Svezia	568		
Regno Unito	8 010		
Unione	47 888		
Norvegia	52 399 (1)		
TAC	100 287		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

▼B

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	527		
Francia	5 230		
Irlanda	427		
Regno Unito	3 300		
Unione	9 484		
Norvegia	510 (1)		
TAC	9 994	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 (1)		
Unione	880		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6		
Francia	1 245		
Irlanda	1 491		
Regno Unito	434		
Unione	3 176		
TAC	3 176	TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

▼B

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Psetta maxima e Scopthalmus rhombus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	362		
Danimarca	773		
Germania	197		
Francia	93		
Paesi Bassi	2 745		
Svezia	5		
Regno Unito	762		
Unione	4 937		
TAC	4 937		TAC precauzionale

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	232 (1) (2) (3)		
Danimarca	9 (1) (2) (3)		
Germania	11 (1) (2) (3)		
Francia	36 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	198 (1) (2) (3)		
Regno Unito	892 (1) (2) (3)		
Unione	1 378 (1) (3)		
TAC	1 378 (3)		TAC precauzionale

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03 A-C.)
Danimarca	37 (1)		
Svezia	10 (1)		
Unione	47 (1)		
TAC	47		TAC precauzionale

(1) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03 A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03 A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03 A-C) sono comunicate separatamente.

▼B

Specie: Razze *Rajiformes*		**Zona:** Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	762 (1) (2) (3) (4)	
Estonia	4 (1) (2) (3) (4)	
Francia	3 417 (1) (2) (3) (4)	
Germania	10 (1) (2) (3) (4)	
Irlanda	1 101 (1) (2) (3) (4)	
Lituania	18 (1) (2) (3) (4)	
Paesi Bassi	3 (1) (2) (3) (4)	
Portogallo	19 (1) (2) (3) (4)	
Spagna	920 (1) (2) (3) (4)	
Regno Unito	2 180 (1) (2) (3) (4)	
Unione	8 434 (1) (2) (3) (4)	
TAC	8 434 (3) (4)	TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui)* (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg ►**M1** (RJE/7FG.) ◄ superiori a quelli indicati in appresso:

Specie: Razza dagli occhi piccoli *Raja microocellata*		**Zona:** Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.)
Belgio	14	
Estonia	0	
Francia	63	
Germania	0	
Irlanda	20	
Lituania	0	
Paesi Bassi	0	
Portogallo	0	
Spagna	17	
Regno Unito	40	
Unione	154	
TAC	154	TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼B

([4]) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	15		
Estonia	0		
Francia	65		
Germania	0		
Irlanda	21		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	18		
Regno Unito	42		
Unione	161		
TAC	161		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona VIId (SRX/07D.)
Belgio	96 (1) (2) (3)		
Francia	802 (1) (2) (3)		
Paesi Bassi	5 (1) (2) (3)		
Regno Unito	160 (1) (2) (3)		
Unione	1 063 (1) (2) (3)		
TAC	1 063 (3)	TAC precauzionale	

(1) ►**M1** Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente. ◄

(2) ►**M1** Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*). ◄

(3) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona VIId (RJU/07D.)
Belgio	2		
Francia	14		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	3		
Unione	19		
TAC	19	TAC precauzionale	

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

▼B

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	8 (1) (2)		
Francia	1 427 (1) (2)		
Portogallo	1 156 (1) (2)		
Spagna	1 163 (1) (2)		
Regno Unito	8 (1) (2)		
Unione	3 762 (1) (2)		
TAC	3 762 (2)		TAC precauzionale

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/8-C.)
Belgio	0		
Francia	12		
Portogallo	9		
Spagna	9		
Regno Unito	0		
Unione	30		
TAC	30		TAC precauzionale

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*	**Zona:**	Acque dell'Unione della zona IX (RJU/9-C.)
Belgio	0		
Francia	18		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Regno Unito	0		
Unione	48		
TAC	48		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2 A-C46)
Danimarca	16		
Germania	28		
Estonia	16		
Spagna	16		
Francia	259		
Irlanda	16		
Lituania	16		
Polonia	16		
Regno Unito	1 017		
Unione	1 400		
Norvegia	1 100 ([1])		
TAC	2 500		TAC analitico

([1]) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	639 (1) (2)		
Danimarca	22 031 (1) (2)		
Germania	666 (1) (2)		
Francia	2 013 (1) (2)		
Paesi Bassi	2 026 (1) (2)		
Svezia	6 034 (1) (2) (3)		
Regno Unito	1 877 (1) (2)		
Unione	35 286 (1) (2) (3)		
Norvegia	211 560 (4)		
TAC	1 020 996	TAC analitico	

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona Iia (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)
Belgio	86	88
Danimarca	2 968	3 037
Germania	90	92
Francia	271	278
Paesi Bassi	273	279
Svezia	813	832
Regno Unito	253	259
Unione	4 754	4 865

(2) Possono essere prelevate anche nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(3) ►M1 Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/*2A4AN): 328
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti. ◄

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 61 341
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03 A.): 3 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1º gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2017
	(MAC/*03 A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	13 219
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	3 424
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	25 928		
Spagna	28		
Estonia	216		
Francia	17 287		
Irlanda	86 426		
Lettonia	159		
Lituania	159		
Paesi Bassi	37 811		
Polonia	1 826		
Regno Unito	237 677		
Unione	407 517		
Norvegia	18 261 (1) (2)		
Isole Færøer	38 576 (3)		
TAC	1 020 996	TAC analitico	

(1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56o 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).
(2) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56o 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 42 312
(3) Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56o 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59o (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	15 648	2 108	2 157
Francia	10 433	1 404	1 438
Irlanda	52 161	7 028	7 192
Paesi Bassi	22 820	3 073	3 146
Regno Unito	143 448	19 331	19 778
Unione	244 510	32 944	33 711

▼B

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	38 432 (1)		
Francia	255 (1)		
Portogallo	7 944 (1)		
Unione	46 631		
TAC	1 020 996		TAC analitico

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	3 227
Francia	21
Portogallo	667

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	16 004		
Unione	16 004		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3 A/BCD)
Danimarca	463		
Germania	27 (1)		
Paesi Bassi	44 (1)		
Svezia	17		
Unione	551		
TAC	551		TAC analitico

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 343		
Danimarca	614		
Germania	1 074		
Francia	269		
Paesi Bassi	12 122		
Regno Unito	691		
Unione	16 113		
Norvegia	10 (1)		
TAC	16 123	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	46		
Regno Unito	11		
Unione	57		
TAC	57	TAC precauzionale	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIa (SOL/07 A.)
Belgio	10 (1)		
Francia	0 (1)		
Irlanda	17 (1)		
Paesi Bassi	3 (1)		
Regno Unito	10 (1)		
Unione	40 (1)		
TAC	40 (1) (2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6		
Irlanda	36		
Unione	42		
TAC	42	TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIId (SOL/07D.)
Belgio	733		
Francia	1 467		
Regno Unito	524		
Unione	2 724		
TAC	2 724	TAC analitico	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	42		
Francia	443		
Regno Unito	693		
Unione	1 178		
TAC	1 178	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	528		
Francia	53		
Irlanda	26		
Regno Unito	238		
Unione	845		
TAC	845	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

▼B

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIh, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	32		
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		TAC precauzionale ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:**	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	42		
Spagna	8		
Francia	3 135		
Paesi Bassi	235		
Unione	3 420		
TAC	3 420		TAC analitico

Specie:	Sogliole *Solea* spp.	**Zona:**	VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		TAC precauzionale

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	IIIa (SPR/03 A.)
Danimarca	22 300 ([1])		
Germania	47 ([1])		
Svezia	8 437 ([1])		
Unione	30 784		
TAC	33 280		TAC precauzionale

([1]) ►**M2** Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie. ◄

▼**M2**

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 890 (1) (3)		
Danimarca	149 592 (1) (3)		
Germania	1 890 (1) (3)		
Francia	1 890 (1) (3)		
Paesi Bassi	1 890 (1) (3)		
Svezia	1 995 (1) (3) (4)		
Regno Unito	6 264 (1) (3)		
Unione	165 411 (1)		
Norvegia	10 000 (2)		
Isole Færøer	1 000 (2) (5)		
TAC	176 411 (1)	TAC analitico	

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º gennaio 2017 al 30 giugno 2018.
(2) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2017 al 30 giugno 2018.
(3) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.
(4) Inclusi i cicerelli.
(5) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

▼**B**

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*	**Zona:**	VIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	21		
Danimarca	1 339		
Germania	21		
Francia	288		
Paesi Bassi	288		
Regno Unito	2 163		
Unione	4 120		
TAC	4 120	TAC precauzionale	

▼**B**

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	20 (1)		
Germania	4 (1)		
Spagna	10 (1)		
Francia	83 (1)		
Irlanda	53 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	100 (1)		
Unione	270 (1)		
TAC	270 (1)	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. ►**M1** Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento. ◄	

(1) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 12 e 41 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12 di tale regolamento, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è fissato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

▼B

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	16 (1)		
Danimarca	6 973 (1)		
Germania	616 (1) (2)		
Spagna	129 (1)		
Francia	578 (1) (2)		
Irlanda	438 (1)		
Paesi Bassi	4 198 (1) (2)		
Portogallo	15 (1)		
Svezia	75 (1)		
Regno Unito	1 659 (1) (2)		
Unione	14 697		
Norvegia	3 550 (3)		
TAC	18 247	TAC precauzionale	

(1) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2 A-14).

(3) Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (JAX/*04-C.).

▼B

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e IIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14)
Danimarca	8 140 (1) (3)		
Germania	6 351 (1) (2) (3)		
Spagna	8 663 (3) (5)		
Francia	3 269 (1) (2) (3) (5)		
Irlanda	21 153 (1) (3)		
Paesi Bassi	25 484 (1) (2) (3)		
Portogallo	834 (3) (5)		
Svezia	675 (1) (3)		
Regno Unito	7 660 (1) (2) (3)		
Unione	82 229		
Isole Færøer	1 600 (4)		
TAC	83 829	TAC analitico	

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2017 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).
(3) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*2 A-14). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.
(4) Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56o 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.
(5) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	11 890 (1)		
Francia	206		
Portogallo	1 175 (1)		
Unione	13 271		
TAC	13 271	TAC analitico	

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09.).

▼B

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	IX (JAX/09.)
Spagna	18 977 (1)		
Portogallo	54 372 (1)		
Unione	73 349		
TAC	73 349	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	X; acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare		
Unione	da fissare (2)		
TAC	da fissare (2)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Acque circostanti le isole Azzorre.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare		
Unione	da fissare (2)		
TAC	da fissare (2)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Acque circostanti Madera.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

▼B

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	**Zona:**	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare		
Unione	da fissare (2)		
TAC	da fissare (2)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.	

(1) Acque circostanti le isole Canarie.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*	**Zona:**	IIIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	141 819 (1)		
Germania	27 (1) (2)		
Paesi Bassi	104 (1) (2)		
Unione	141 950 (1) (3)		
Norvegia	25 000 (4)		
Isole Færøer	9 300 (5)		
TAC	238 981	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di eglefino e merlano possono arrivare fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.
(2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1º novembre 2016 al 31 ottobre 2017.
(4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
(5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Pesce industriale	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	800 (1) (2)		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 0

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	250 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	52		
Danimarca	4 750		
Germania	535		
Francia	220		
Paesi Bassi	380		
Svezia	Non pertinente (1)		
Regno Unito	3 563		
Unione	9 500 (2)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	5 250 (1) (2)		
Isole Færøer	150 (3)		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

(1) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(3) Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

▼B

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	15 (1)		
Danimarca	14 409 (1)		
Germania	2 524 (1)		
Spagna	48 (1)		
Francia	622 (1)		
Irlanda	3 731 (1)		
Paesi Bassi	5 157 (1)		
Polonia	729 (1)		
Portogallo	48 (1)		
Finlandia	223 (1)		
Svezia	5 340 (1)		
Regno Unito	9 213 (1)		
Unione	42 059 (1)		
Isole Færøer	6 000 (2) (3)		
Norvegia	37 854 (2) (4)		
TAC	646 075	TAC analitico	

(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.
(2) Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
(3) Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.
(4) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
	37 854
	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)
Belgio	2
Danimarca	2 055
Germania	360
Spagna	7
Francia	89
Irlanda	532
Paesi Bassi	736
Polonia	104
Portogallo	7
Finlandia	32
Svezia	762
Regno Unito	1 314

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 779		
Grecia	344		
Spagna	3 100		
Irlanda	344		
Francia	2 551		
Portogallo	3 100		
Regno Unito	10 784		
Unione	23 002		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 ([1])		
Regno Unito	400 ([1])		
Unione	2 200 ([1])		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:
1. Non possono essere pescati tra il 1º aprile e il 31 maggio 2017.
2. I pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00′O e a sud di 60°45′N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45′ di latitudine nord (Capo Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM XIVb situata a est di 44°00′O e a sud di 62°30′N.
COD/GRL2	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM XIVb a nord di 62°30′N.

▼B

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	6 554 (3)		
Spagna	13 152 (3)		
Francia	3 100 (3)		
Polonia	2 716 (3)		
Portogallo	2 638 (3)		
Regno Unito	4 374 (3)		
Altri Stati membri	491 (1) (3)		
Unione	33 025 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Svalbard e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	19		
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	10 (1)		
TAC	Non pertinente (2)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
90

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	10 (1)		
TAC	Non pertinente (2)		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
90

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	IIb (CAP/02B.)
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico

▼M1

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	0		
Germania	0		
Svezia	0		
Regno Unito	0		
Tutti gli Stati membri	0 (1)		
Unione	0 (2)		
Norvegia	4 389 (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(2) Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2016 e il 30 aprile 2017.

▼B

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	257		
Francia	154		
Regno Unito	789		
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 100		
Germania	75		
Francia	120		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	1 100		
Unione	2 500 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *molva dypterygia*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	586		
Francia	1 300		
Regno Unito	114		
Unione	2 000 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	575		
Francia	575		
Unione	1 150		
Norvegia	1 750		
Isole Færøer	1 250		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300		
Francia	1 300		
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040		
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	56		
Germania	347		
Francia	1 691		
Paesi Bassi	56		
Regno Unito	650		
Unione	2 800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 (1)		
Regno Unito	25 (1)		
Unione	50 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	900 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 (1)		
Unione	1 925 (1)		
Norvegia	575 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Da pescare a sud di 68° N.

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	4 289		
Regno Unito	226		
Unione	4 515 ([1])		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0		
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	35 (1) (2)		
Germania	707 (1) (2)		
Spagna	124 (1) (2)		
Francia	66 (1) (2)		
Irlanda	0 (1) (2)		
Lettonia	13 (1) (2)		
Paesi Bassi	0 (1) (2)		
Polonia	64 (1) (2)		
Portogallo	148 (1) (2)		
Regno Unito	2 (1) (2)		
Unione	1 159 (1) (2)		
TAC	7 500 (1) (2)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45′N	28°30′O
2	62°50′N	25°45′O
3	61°55′N	26°45′O
4	61°00′N	26°30′O
5	59°00′N	30°00′O
6	59°00′N	34°00′O
7	61°30′N	34°00′O
8	62°50′N	36°00′O
9	64°45′N	28°30′O

(2) Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1º luglio 2017.

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766		
Spagna	95		
Francia	84		
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼M2

Specie:	Scorfano *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	da fissare (1) (2)		
TAC	8 000 (3)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.
(3) Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

▼B

Specie:	Scorfani (pelagici) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	962 (1) (2) (3)		
Francia	5 (1) (2) (3)		
Regno Unito	7 (1) (2) (3)		
Unione	974 (1) (2) (3)		
Norvegia	740 (1) (2)		
Isole Færøer	50 (1) (2) (4)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1º luglio.
(2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45′N	28°30′O
2	62°50′N	25°45′O
3	61°55′N	26°45′O
4	61°00′N	26°30′O
5	59°00′N	30°00′O
6	59°00′N	34°00′O
7	61°30′N	34°00′O
8	62°50′N	36°00′O
9	64°45′N	28°30′O

(3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).
(4) Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).

▼B

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
Germania	1 581 (1)		
Francia	8 (1)		
Regno Unito	11 (1)		
Unione	1 600 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15′N	54°26′O
2	59°15′N	44°00′O
3	59°30′N	42°45′O
4	60°00′N	42°00′O
5	62°00′N	40°30′O
6	62°00′N	40°00′O
7	62°40′N	40°15′O
8	63°09′N	39°40′O
9	63°30′N	37°15′O
10	64°20′N	35°00′O
11	65°15′N	32°30′O
12	65°15′N	29°50′O

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	3		
Germania	368		
Francia	25		
Regno Unito	4		
Unione	400		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Altre specie	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 (1)		
Francia	47 (1)		
Regno Unito	186 (1)		
Unione	350 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie (1)	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	322		
Francia	289		
Regno Unito	189		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	18		
Francia	14		
Regno Unito	68		
Unione	100		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

▼B

Specie:	Catture accessorie (1)	**Zona:**	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	900		
TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

▼B

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	**Zona:**	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	155		
Germania	649		
Lettonia	155		
Lituania	155		
Polonia	529		
Spagna	1 993		
Francia	278		
Portogallo	2 733		
Regno Unito	1 298		
Unione	7 945		
TAC	13 931	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	**Zona:**	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	98		
Lettonia	98		
Lituania	98		
Unione	295		
TAC	2 225	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona:**	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*	**Zona:**	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*	**Zona:**	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 (1)		
Lettonia	128 (1)		
Lituania	128 (1)		
Polonia	227 (1)		
Unione	Non pertinente (1) (2)		
TAC	34 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Da pescare tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2017.
(2) Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:29 467

Specie:	Limanda *Limanda ferruginea*	**Zona:**	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 (1)		
TAC	17 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie sarà fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*	**Zona:**	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	NAFO 3LNO (1) (2) (PRA/N3LNO.)
Estonia	0 (3)		
Lettonia	0 (3)		
Lituania	0 (3)		
Polonia	0 (3)		
Spagna	0 (3)		
Portogallo	0 (3)		
Unione	0 (3)		
TAC	0 (3)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20′ 0	46° 40′ 0
2	47° 20′ 0	46° 30′ 0
3	46° 00′ 0	46° 30′ 0
4	46° 00′ 0	46° 40′ 0

(2) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00′ 0	47° 49′ 0
2	46° 25′ 0	47° 27′ 0
3	46°42′0	47° 25′ 0
4	46° 48′ 0	47° 25′ 50
5	47° 16′ 50	47° 43′ 50

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	NAFO 3M ([1]) (PRA/*N3M.)

TAC Non pertinente ([2])

TAC analitico

([1]) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20′ 0	46° 40′ 0
2	47° 20′ 0	46° 30′ 0
3	46° 00′ 0	46° 30′ 0
4	46° 00′ 0	46° 40′ 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55′ 0	45° 00′ 0
2	47° 30′ 0	44° 15′ 0
3	46° 55′ 0	44° 15′ 0
4	46° 35′ 0	44° 30′ 0
5	46° 35′ 0	45° 40′ 0
6	47° 30′ 0	45° 40′ 0
7	47° 55′ 0	45° 00′ 0

([2]) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

▼B

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	297		
Germania	303		
Lettonia	42		
Lituania	21		
Spagna	4 067		
Portogallo	1 700		
Unione	6 430		
TAC	10 966	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Razza *Rajidae*	**Zona:**	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283		
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	702		
Germania	483		
Lettonia	702		
Lituania	702		
Unione	2 589		
TAC	14 200	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 (1)		
Germania	513 (1)		
Lettonia	1 571 (1)		
Lituania	1 571 (1)		
Spagna	233 (1)		
Portogallo	2 354 (1)		
Unione	7 813 (1)		
TAC	7 000 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1º luglio 2017 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	**Zona:**	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 (1)		
Lituania	0 (1)		
Unione	0 (1)		
TAC	0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

▼B

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*	**Zona:**	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 ([1])		
TAC	1 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

▼B

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per tonno rosso, pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno obeso, marlin blu e marlin bianco, si suddividono tra le parti contraenti, parti non contraenti cooperanti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione è definita.

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per il pesce spada del Mediterraneo, tonno albacora e verdesca non sono assegnati alle PCC dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione non è definita.

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	**Zona:**	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	117,66 ([4])		
Grecia	218,7		
Spagna	4 243,57 ([2]) ([4])		
Francia	4 187,30 ([2]) ([3]) ([4])		
Croazia	661,82 ([6])		
Italia	3 304,82 ([4]) ([5])		
Malta	271,14 ([4])		
Portogallo	399,03		
Altri Stati membri	47,32 ([1])		
Unione	13 451,36 ([2]) ([3]) ([4]) ([5])		
TAC	22 705	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

([2]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	642,92
Francia	298,67
Unione	941,59

([3]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100
Unione	100

([4]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	84,87
Francia	83,74
Italia	66,09
Cipro	5,42
Malta	7,98
Unione	247,1

▼B

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	66,10
Unione	66,10

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	595,63
Unione	595,63

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 384,14 (2)		
Portogallo	1 170,83 (2)		
Altri Stati membri	130,74 (1) (2)		
Unione	7 685,70		
TAC	13 700	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(2) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 715,27 (1)		
Portogallo	508,90 (1)		
Unione	5 224,17		
TAC	15 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

▼B

Specie:	Alalunga del nord *Thunnus alalunga*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 514,31		
Spagna	14 981,13		
Francia	6 771,01		
Regno Unito	258,87		
Portogallo	2 413,80		
Unione	26 939,13 ([1])		
TAC	28 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

[1] *Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).*

Specie:	Alalunga australe *Thunnus alalunga*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86		
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	**Zona:**	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	11 299,61		
Francia	4 799,58		
Portogallo	4 289,86		
Unione	20 389,05		
TAC	65 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	**Zona:**	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	0		
Francia	377,43		
Portogallo	52,32		
Unione	429,75		
TAC	1 985	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus albidus*	**Zona:**	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	2,45		
Portogallo	21,45		
Unione	23,9		
TAC	355	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	**Zona:**	Oceano Atlantico, (YFT/ATLANT)
TAC	110 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce vela *Isthiophorus albicans*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a est di 45° O ►**M1** (SAI/AE45 W) ◄
TAC	1 271	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Pesce vela *Isthiophorus albicans*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O ►M1 (SAI/AW45 W) ◄
TAC	1 030	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*	**Zona:**	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
TAC	39 102 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali future chiavi di ripartizione a livello dell'UE

▼M2

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	16 (1)		
Cipro	59 (1)		
Spagna	1 822,49 (1)		
Francia	127,02 (1)		
Grecia	1 206,45 (1)		
Italia	3 736,26 (1)		
Malta	443,26 (1)		
Unione	7 410,48 (1)		
TAC	10 500	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º aprile 2017 al 31 dicembre 2017.

▼B

ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:	Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	2 074	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce del ghiaccio *Champsocephalus gunnari*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico ([1]) (ANI/F5852.)
TAC	561	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio *Chaenocephalus aceratus*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	2 200 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Pesce del ghiaccio *Channichthys rhinoceratus*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)

TAC	1 663 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)

TAC	2 750 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483 A):	0
Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):	825
Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):	1 925

([1]) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2017 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)

TAC	47 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O.

▼B

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)

TAC 3 405 ([1])

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus mawsoni*	**Zona:**	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)

TAC 38 ([1])

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

Specie:	Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:**	FAO 48 Antartico (KRI/F48.)

TAC 5 610 000

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.):	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.):	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.):	93 000

▼B

Specie:	Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:**	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)

TAC 440 000

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41 W):	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):	163 000

Specie:	Krill antartico *Euphausia superba*	**Zona:**	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)

TAC 2 645 000

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42 W):	260 000
Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):	192 000

Specie:	Nototenia *Gobionotothen gibberifrons*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)

TAC 1 470 ([1])

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)

TAC 300 (1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia *Lepidonotothen squamifrons*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)

TAC 80 (1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato *Macrourus holotrachys* e *Macrourus carinatus*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (GR1/F5852.)

TAC 360 (1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere Caml e granatiere di Whitson *Macrourus caml* e *Macrourus whitsoni*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (GR2/F5852.)

TAC 409 (1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico ►M1 (GRV/F483.) ◄
TAC	138 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.	**Zona:**	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
TAC	13,6 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia *Notothenia rossii*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
TAC	300 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi *Paralomis* spp.	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	0	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

Specie:	Pesce del ghiaccio *Pseudochaenichthys georgianus*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)

TAC	300 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)

TAC	138 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)

TAC	4,3 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze *Rajiformes*	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)

TAC	120 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

Specie:	Altre specie	**Zona:**	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici *Beryx* spp.	**Zona:**	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 (1)		TAC precauzionale

(1) Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	**Zona:**	Sottodivisione SEAFO B1 (1) (GER/F47NAM)
TAC	180 (1)		TAC precauzionale

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200		TAC precauzionale

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	266		TAC precauzionale

Specie:	Austromerluzzo *Dissostichus eleginoides*	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0		TAC precauzionale

▼B

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	Sottodivisione SEAFO B1 (1) (ORY/F47NAM)
TAC	0 (2)		TAC precauzionale

(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	**Zona:**	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50		TAC precauzionale

Specie:	*Pseudopentaceros* spp. *Pseudopentaceros* spp	**Zona:**	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135		TAC precauzionale

▼B

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno rosso del sud *Thunnus maccoyii*	**Zona:**	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	10 (1)		
TAC	14 467	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

▼B

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

▼B

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

▼M1

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	**Zona:**	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 573,92		
Paesi Bassi	8 209,35		
Lituania	5 270,13		
Polonia	9 061,6		
Unione	30 115		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	**Zona:**	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501		
Italia	2 515		
Spagna	45 682		
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

▼B

ALLEGATO IL

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) *Engraulis encrasicolus* e *Sardina pilchardus*	**Zona:**	Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Unione	112 700 (1) (2)		
TAC	Non pertinente	Livello massimo di catture Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.
(2) Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

▼B

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM IV

1. **Ambito di applicazione**

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.

1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

2. **Autorizzazioni**

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3. **Sforzo di pesca massimo consentito**

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM IV:

Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	NL	UK
BT1+BT2	5 474 635	1 377 012	1 896 306	37 956 887	10 161 710

4. **Gestione**

4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

4.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

▼B

5. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM IV.

6. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

▼B

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali

1. **Ambito di applicazione**

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;

ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d) «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);

e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. **Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni

4. **Navi autorizzate**

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

▼B

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. **Numero massimo di giorni**

5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. **Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni**

6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	126
		FR	109
		PT	113
6.1.a) e 6.1.b)	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

▼B

7. **Sistema di chilowatt-giorni**

7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ([1]) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio ([2]). Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

([1]) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

▼B

8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica**

9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ([1]) e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

([1]) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

▼B

9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10. **Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. **Periodi di gestione**

11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

▼B

12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

13. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

▼B

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione (2)
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
([2]) Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

▼B

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

Disposizioni generali

1. **Ambito di applicazione**

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.

1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. **Definizioni**

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «zona», la divisione CIEM VIIe;

d) «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

3. **Limitazioni dell'attività**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

▼B

CAPO II

Autorizzazioni

4. **Navi autorizzate**

4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. **Numero massimo di giorni**

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	176
	FR	188
	UK	222
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	176
	FR	191
	UK	176

6. **Sistema di chilowatt-giorni**

6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

▼B

6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca**

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a) gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

▼B

7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. **Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica**

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1º febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. **Obbligo generale**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. **Periodi di gestione**

10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

▼B

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro**

11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12. **Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

13. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. **Raccolta dei dati**

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

▼B

15. **Trasmissione dei dati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

▼B

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento (1) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

▼**M1**

ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV

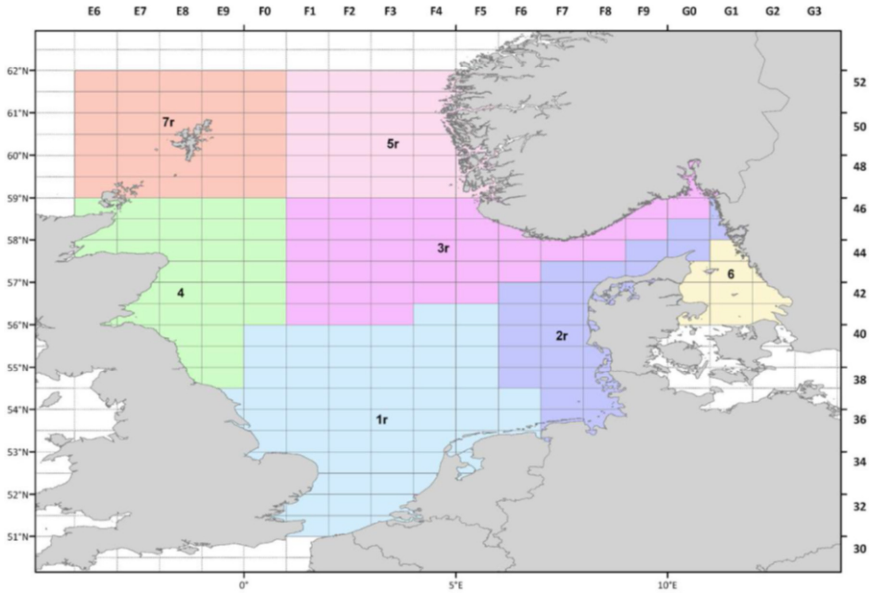
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

▼**M1**

Allegato IID, Appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO



▼B

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00′ N	77	DK	25	57
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
			UK	18	
	Specie demersali, a nord di 62° 00′ N	80	DE	16	50
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			UK	14	
			Non assegnate	2	
	Sgombro ([1])	Non pertinente	Non pertinente		70
	Specie industriali, a sud di 62° 00′ N	480	DK	450	150
			UK	30	
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O	8 ([2])	Non pertinente		4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1º marzo al 31 maggio e dal 1º ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O	70	DE [3]	8	20 [4]
			FR [3]	12	
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 [4]
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	

▼B

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
I, IIb ([5])	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

([1]) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
([2]) Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.
([3]) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
([4]) Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
([5]) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

▼B

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT [1]

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	107
Italia	30
Cipro	13 [1]
Malta	44 [1]
Unione	313

[1] Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	15
Italia	12
Unione	27

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci [1]						
	Cipro [2]	Grecia [3]	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta [4]
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	15	12	17	6	1
Pescherecci con palangari	13 [5]	0	0	30	8	31	44
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 [6]	2	0

[1] Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

▼B

Numero di pescherecci (1)							
	Cipro (2)	Grecia (3)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (4)
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali (7)	0	34	0	0	107	32	0

(1) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
(3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(4) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(6) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(7) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare (1)
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	3

(1) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

▼B

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	4	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B ([1])

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768
Portogallo	500

([1]) La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	—
Portogallo	—	79
Unione	34	269

▼B

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Notothenia rossii	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico (1) FAO 48.2. Antartico (1)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Gobionotothen gibberifrons *Chaenocephalus aceratus* *Pseudochaenichthys georgianus* *Lepidonotothen squamifrons* *Patagonotothen guntheri* *Electrona carlsbergi* (1)	FAO 48.3.	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Dissostichus spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017
Dissostichus spp.	FAO 88.3. Antartico (1) FAO 58.5.1. Antartico (1) (2) FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E (1) FAO 58.4.4. Antartico (1) (2) FAO 58.6. Antartico (1) (2) FAO 58.7. Antartico (1)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Lepidonotothen squamifrons	FAO 58.4.4. (1) (2)	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017
Tutte le specie tranne *Champsocephalus gunnari* e *Dissostichus eleginoides*	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1º dicembre 2016 al 30 novembre 2017
Dissostichus mawsoni	FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O	Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017

(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

▼B

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sottozona/Divisione	Regione	Campagna	SSRU		Limiti di cattura del *Dissostichus mawsoni* (t)		Limite applicabile alle catture accessorie (t)				
			SSRU	Limite			Razze	*Macrourus* spp.	Altre specie		
58.4.1.	Tutta la divisione	1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017	A, B, D, F, H	0	532	5841-1	4	13	13		
			C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)	161		5841-2	4	13	13		
						5841-3	12	37	37		
			E (58.4.1_3, 58.4.1_4)	246		5841-4	1	2	2		
						5841-5	2	6	6		
			G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)	125		5841-6	5	14	14		
58.4.2.	Tutta la divisione	1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017	A, B, C, D	0	35		2	6	6		
			E (inclusa 58.4.2_1)	35							
58.4.3a.	Tutta la divisione 58.4.3a._1	1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017			32		2	5	5		
			Non pertinente								
88.1.	Tutta la sottozona	1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017	A, D, E, F, M	0	2 870 (1)						
			B, C, G	378		A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0
			H, I, K	2 118		B, C, G	50	B, C, G	40	B, C, G	60
			J, L	334		H, I, K	105	H, I, K	320	H, I, K	60
						J, L	50	J, L	70	J, L	40
88.2.		1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017	A, B, I	0	619						
			C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)	419 (2)		A, B	50	A, B	32	A, B	20
			H	200		C, D, E, F, G, H, I	10	C, D, E, F, G, H, I	32	C, D, E, F, G, H, I	32

(1) Incluse 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.
(2) Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.

▼B

Allegato V, parte B, Appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)

Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
	F	Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

▼B

Regione	SSRU	Confine
	G	Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.
	H	Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.
	I	Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	D	Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	E	Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	F	Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.
	G	Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

▼B

PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

☐ Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) ([1])
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto, precisare	

([1]) Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

▼B

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ([1]) (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione media delle maglie nella rete ([3]) (mm)	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

([1]) Prevista in condizioni operative.
([2]) Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
([3]) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2. la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);
4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

▼B

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W*L*H*\rho*1\,000$	*W* = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro (1)	$V*F_{krill}*\rho$	*V* = volume di krill antartico e acqua combinati	Per (1) cala	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per (1) cala	Correzione volume flussometro	—
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	$(V*\rho)–M$	V = volume della pasta di krill antartico	Per (1) cala	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per (1) cala	Osservazione diretta	Kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	$M*(1–F)$	*M* = peso di krill antartico e acqua combinati	Per (2) cala	Osservazione diretta	Kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—
Vassoio	$(M–M_{tray})*N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	Kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	Kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—
Conversione in farina	$M_{meal}*MCF$	M_{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	Kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—

▼B

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del sacco	W * H * L * ρ * π/4 * 1 000	*W* = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

([1]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([1])	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dal flussometro e:
	misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati
	stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([2])	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ([1])	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ([2])	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

▼B

Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
	misurare il peso di krill antartico e acqua combinati
	stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso di farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

▼B

ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ([1])	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

([1]) Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

▼B

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

▼B

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00′ N	20	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ([1])	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

([1]) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.